

niche di interfacciamento, in grado di permettere ad altre applicazioni informatiche, opportunamente identificate ed abilitate, l'interrogazione dei cataloghi e l'acquisizione delle informazioni su fornitori e su prodotti e servizi. Le specifiche tecniche necessarie per realizzare tale interoperabilità sono definite con modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 2bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"). La Regione verifica il rispetto delle norme di interoperabilità.

2. La Regione e le amministrazioni, anche in collaborazione con Consip, al fine di semplificare e ridurre gli aggravii procedurali per le imprese, sulla base di modalità concordate, possono predisporre un flusso informativo per la condivisione dei dati degli operatori economici secondo la normativa vigente.

Art. 21

Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni
(Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono essere gestiti da amministrazioni locali, centrali o da gestori appositamente selezionati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.

2. Più amministrazioni possono concorrere alle attività di gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che individuino i compiti e le responsabilità di ciascuno.

Art. 22

Attività per abilitazione dei fornitori
(Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. Le associazioni di categoria, sulla base di appositi accordi e secondo le modalità definite dalla Regione e da CONSIP, possono svolgere attività dirette a favorire la partecipazione degli operatori economici al MET, attraverso il supporto agli stessi nelle fasi di abilitazione, compilazione ed aggiornamento dei cataloghi, nelle fasi di pre-verifica formale del catalogo, negli adempimenti per la pubblicazione del medesimo e nelle ulteriori attività connesse.

Art. 23

Verifica fornitori, prodotti e servizi
(Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. Ogni mercato elettronico costituito dalle amministrazioni è tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione volti ad individuare regole generali atte a verifi-

care l'idoneità, tecnica e giuridica, dei fornitori, nonché dei prodotti e servizi a catalogo. Tali regole sono definite con le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 2bis, della l.r. 1/2004.

2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1 e della normativa nazionale e comunitaria per ogni mercato elettronico delle amministrazioni.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Abrogazione

Art. 24 Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 24 dicembre 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2009, n. 980 di approvazione in prima lettura del regolamento;

Parere favorevole della Prima commissione consiliare espresso in data 26 novembre 2009;

Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso in data 14 dicembre 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1190 di approvazione del regolamento.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2003
 Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2003
 Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003
 Art. 4 - Sostituzione della rubrica del capo I, del titolo II della l.r. 30/2003
 Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 30/2003
 Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 30/2003
 Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 30/2003
 Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 30/2003
 Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2003
 Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2003
 Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 30/2003
 Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2003
 Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 30/2003
 Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2003
 Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 30/2003
 Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 30/2003
 Art. 17 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003
 Art. 18 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2003
 Art. 19 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 30/2003
 Art. 20 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 30/2003
 Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 30/2003
 Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 30/2003
 Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 30/2003
 Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 30/2003
 Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 30/2003
 Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 30/2003
 Art. 27 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2003
 Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 30/2003
 Art. 29 - Modifiche all'articolo 30 della l.r. 30/2003
 Art. 30 - Norme transitorie

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso nella seduta del 23 luglio 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 30 ottobre 2009;

Considerato quanto segue:

1. In questi anni di applicazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) si sono manifestate nuove esigenze di tipo giuridico ed economico. Da un lato infatti, il legislatore nazionale ha approvato una legge generale in materia di agriturismo alle cui disposizioni le Regioni devono adeguarsi per le parti che costituiscono espressione della potestà legislativa statale esclusiva e concorrente, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 339 del 2007, dall'altro la situazione economica in cui versa il settore induce a promuovere la diversificazione aziendale per favorire l'integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali;

2. Tenendo conto delle migliori pratiche realizzate anche sul nostro territorio risulta evidente che per conseguire reali effetti di semplificazione e per sviluppare la massima libertà d'impresa è necessario superare la logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione e conseguentemente valorizzare il controllo ex post al fine di garantire un adeguato temperamento degli interessi in gioco: libertà d'impresa/tutela del territorio, dell'ambiente e della salute. Di qui l'esigenza di introdurre anche in questo settore una reale semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio dell'attività agriturbistica e una disciplina più rigorosa dei controlli sull'esercizio dell'attività;

3. Le funzioni amministrative, in coerenza con il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, sono conferite ai comuni. Occorre tuttavia evidenziare che le funzioni relative alla presentazione della relazione sull'attività agriturbistica sono trattenute a livello regionale e attribuite ad ARTEA. Tale scelta è stata fatta in coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) che ha istituito presso ARTEA l'anagrafe regionale delle aziende agricole quale nucleo del sistema informativo agricoltura della regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale;

4. Per favorire l'integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali è prevista la possibilità di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità agriturbistica e viene introdotta la disciplina delle attività didattiche rivolte ai minori in età scolare;

5. Al fine di evitare che con l'obiettivo economico di sfruttare al meglio le strutture esistenti si realizzino situazioni di commistione di attività diverse (agrituristiche e extra-alberghiere) non corrette sotto il profilo della

tutela della concorrenza, si interviene sulla previsione legislativa che pone attualmente un limite numerico alle varie attività agrituristiche, stabilendo che i limiti di ospitalità sono determinati esclusivamente dalla principalità dell'attività agricola e dalle strutture disponibili;

6. Per adeguare il testo vigente alla normativa sopravvenuta in questi anni si sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in particolare alle norme in materia di igiene degli alimenti;

7. Si ritiene di non accogliere il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali nella parte in cui solleva la necessità di risolvere le criticità relative all'iter procedimentale per la presentazione della DIA in quanto tali criticità risultano superate con la previsione di cui all'articolo 7, comma 6 che rinvia al regolamento di attuazione il coordinamento fra i sistemi informativi di SUAP e DUA.

Si approva la seguente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) dopo la parola "forestale" sono inserite le seguenti: "attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole;"

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 dopo la parola: "prodotti" sono inserite le parole: "agricoli regionali".

3. Al termine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: "nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati."

4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:

"f bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;"

5. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:

"f ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali;"

6. Dopo la lettera f ter) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:

"f quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche."

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 sono soppresse le seguenti parole: "e di complementarità".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali;

b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;

c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;

d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico."

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

"2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: "Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2003 dopo la parola "agrituristico" sono aggiunte le seguenti: "e i termini attributivi derivati".

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2003 le parole: "L'azienda agricola autorizzata ai sensi dell'articolo 8 a svolgere attività agrituristiche" sono sostituite dalle seguenti: "L'azienda agricola che esercita attività agrituristiche".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

"2 bis. All'interno dell'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica."

Art. 4

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003

1. La rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Soggetti legittimati – Principalità delle attività agricole – Connessione delle attività agrituristiche – Dichiarazione di inizio attività”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 6 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Connessione dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola

1. La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge.

2. La connessione dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo

utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro:

a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;

b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001).

c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.”.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 7 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità

1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autodichiarazione.

2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall'imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;

b) la scelta della condizione per realizzare la principa-

lità dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola;

2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull'attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 8 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Esercizio dell'attività agrituristica

1. Non possono esercitare l'attività agrituristica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La DIA e le variazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono presentate al comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agrituristica, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della DIA.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della DIA, le modalità di presentazione e la connessione della DIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della l.r. 40/2009.

5. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della DIA.

6. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una DIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristica precedente.

7. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una variazione della DIA.”

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Nella DIA l'imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione.”

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'avvio delle attività agrituristiche.”

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 30/2003 le parole: “della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.” sono sostituite dalle seguenti: “della comunicazione di variazione di cui all'articolo 10.”

Art. 10

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agriturbistica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.”

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 30/2003 dopo la parola: “comunicazione” è aggiunta la seguente: “principale”.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 30/2003 le parole: “titolari delle attrezzature” sono sostituite dalle seguenti: “titolari delle strutture agrituristiche”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.”

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 11 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Obblighi amministrativi degli operatori agriturbistici

1. I soggetti che esercitano attività agriturbistica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della DIA e non sospenderne l'esercizio per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;

b) esporre al pubblico copia della DIA di cui all'articolo 8;

c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIA;

e) rispettare i prezzi comunicati;

f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;

g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009.”

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 12 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti

1. L'attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell'attività agricola.”

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 13 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Ospitalità in spazi aperti

1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola.

2. L'ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.”.

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 14 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale

1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.

2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.

Art. 15
Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 15 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali

1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l'organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve

svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell'attività agricola.

2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l'origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.”.

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 16 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità

1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14.”.

Art. 17
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 dopo la parola “urbanistica” sono aggiunte le seguenti: “se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio”.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“2. L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.”.

Art. 18
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2003

1 Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 dopo

la parola “trasformazione” sono aggiunte le seguenti: “e l'utilizzazione”.

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 è aggiunta la seguente:

“b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati.”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell'articolo 41 comma 4 della l.r. 1/2005 per la durata di dieci anni.”

4. Il comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisoriai.”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Gli alloggi agriturbistici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.”.

Art. 20

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.”.

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 21 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo

1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.

3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).”.

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 22 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull'igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento

emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti.

3. L'attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell'azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della DIA di cui al d.p.g.r. 40/R/2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a:

- a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
- b) caratteristiche dei locali di macellazione;
- c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
- d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l'idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.”.

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.

4. Le province effettuano esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.

5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.

6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.

7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.”.

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 24

Sanzioni amministrative

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agriturbistica non può essere intrapresa dall'im-

prenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.

5. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;
- b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;
- c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;
- d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

- a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
- b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10;
- c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variare rispetto alle precedenti comunicazioni;
- d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non sia espo-

sta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.

6 bis L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.

8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.

9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti."

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 25 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agrituristiche

1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.

3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attività.

4. L'esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all'articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.

5. E' altresì disposta la cessazione dell'attività di agriturismo nei seguenti casi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.

6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22.7.1975, n. 382).

7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla provincia o gli enti di cui alla l.r. 37/2008 per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.”.

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 26 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni

1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalità dell'attività agricola:

a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;

b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;

c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione.”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 30/2003 è abrogato.

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 28 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Archivio regionale delle aziende agrituristiche

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute.

2. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

3. L'accesso ai dati presenti nell'archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 30/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 30/2003 le parole “di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “di ogni biennio”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 30/2003 le parole “revoche dell'autorizzazione” sono sostituite dalla seguente: “cessazioni”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole “aggiornato alle” sono aggiunte le seguenti: “attività iniziate o modificate”.

Art. 30

Norme transitorie

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”), è modificato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente, salvo espresso ritiro dell'istanza presentata da parte dell'imprenditore.

4. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, fino a un massimo di tre anni successivi alla presentazione dell'ultima variazione o conferma della relazione agrituristica. Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 30/2003, come sostituiti dalla presente legge.

5. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 18, comma 7, come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi.

Art. 31
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 dicembre 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 agosto 2009, n. 367

Proponente:

Presidente Claudio Martini

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 dicembre 2009

Approvata in data 22 dicembre 2009

Divenuta legge regionale 55/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 81

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 38/2002)

Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002)

Art. 3 (Inserimento dell'art. 9 bis nella l.r. 38/2002)

Art. 4 (Abrogazioni)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema - Lucca);

Visto l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana con la l. r. n. 38/2002, si è dotata di uno strumento che ha reso possibile la costruzione di una politica organica capace di tutelare e valorizzare il patrimonio storico politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza;

2. la necessità complessiva di ridefinire l'intero quadro dei soggetti che ricevono contributi in considerazione del ruolo svolto nell'ambito delle politiche regionali per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, cardini del nostro ordinamento costituzionale, e la salvaguardia della memoria delle stragi nazifasciste in Toscana, definendo altresì le tipologie del contributo percepito;

3. la necessità di modificare la legge in questione inserendo tra i soggetti che la Regione intende sostenere con un contributo finanziario annuale anche la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato. Fondazione istituita da tutti i Comuni della provincia di Prato, dall'ANED (Associazione nazionale ex-deportati nei lager nazisti) provinciale, dall'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia) provinciale e dalla Comunità Ebraica di Firenze costituitasi nel 2007 e riconosciuta con decreto del 19.2.2008, n. 551 del Presidente della Giunta Regionale;

4. l'importante attività di ricerca, di raccolta, di conservazione e di fruizione del patrimonio documentario